



## COMUNE DI CHIESA IN VALMALENCO

PROVINCIA DI SONDRIO

Via Marconi n.8, 23023 Chiesa in Valmalenco (So) – Tel. 0342-45.11.14 – Fax 0342-45.14.02

**ORDINANZA N. 27**

Chiesa in Valmalenco, 03 luglio 2018

Prot. n. 3327

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

**PREMESSO** che il Comune di Chiesa in Valmalenco è riconosciuto Stazione di turismo e soggiorno con Decreto del Ministro per il Turismo e lo Spettacolo del 21.06.1965;

**CONSIDERATA** la necessità di assicurare ad ospiti, turisti e residenti dell'intero Comune un soggiorno sereno e riposante in occasione delle ferie;

**SENTITO** il parere espresso in data odierna dall'Amministrazione Comunale che ha confermato la regolamentazione dei rumori per il periodo che va dal 29 luglio 2019 al 25 agosto 2019;

**VISTA** l'art. 50 comma 10 e l'art. 107 comma 2 del D. lgs. 267/2000;

**VISTO** l'art. 659 del Codice Penale;

**VISTO** l'art. 29 del Regolamento di Polizia Urbana;

**VISTO** l'art. 2.8.1. del Regolamento Locale di Igiene;

### ORDINA

1. All'interno ed in prossimità dei centri abitati del Comune:

∞ **dal 29 luglio al 03 agosto 2019 il divieto dell'utilizzo di compressori, martelli pneumatici, mezzi d'opera per getti di calcestruzzo o scavi e movimenti terra, che comportino rumore e disturbo, durante il sabato e la domenica.** L'uso è consentito **da lunedì a venerdì** limitatamente ai seguenti orari:

<b>mattino</b>	<b><u>09.30 - 12.00</u></b>
<b>pomeriggio</b>	<b><u>16.00 - 18.00.</u></b>

2. All'interno ed in prossimità dei centri abitati del Comune:

∞ **dal 04 agosto al 25 agosto 2019** è vietata l'installazione di cantieri edili e la prosecuzione di quelli in atto, fatta salva l'esecuzione di opere interne e di facciata che non comportino l'impiego di mezzi d'opera, compressori o martelli pneumatici e che non arrechino disturbo.

Sono esclusi dal divieto tutti i lavori riguardanti lo sfalcio dell'erba, sia all'esterno che all'interno dei centri abitati e i lavori di interesse pubblico stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

Le violazioni al presente provvedimento comportano una sanzione amministrativa stabilita in € 100,00, aumentata ad € 250,00 se l'accertamento dell'infrazione risulta a carico di una ditta / impresa, come determinato dall'art. 37 del Regolamento di Polizia Urbana e Rurale.

Si da notizia della presente ordinanza mediante la pubblicazione sul albo on line e l'affissione nei luoghi pubblici e privati idonei.

I Funzionari, gli Ufficiali e Agenti cui spetta l'espletamento dei servizi di polizia, sono incaricati di curarne l'osservanza. Avverso al presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia o, in alternativa, entro 120 giorni ricorso al Presidente della Repubblica.

**Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale**

Comm. Agg. *Tiziano Rama*

COMUNE ADERENTE ALL'UNIONE

**VAL  
MALENCO**